

# **REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI +EUROPA AI SENSI DELL'ART. 16.2 DELLO STATUTO DI +EUROPA**

## **Art. 1 - Principi generali e caratteristiche dei Gruppi**

1.1 - I Gruppi di +Europa possono avere carattere tematico o territoriale e non esercitano la formale rappresentanza politica di +Europa. In coerenza con il progetto e con le linee programmatiche di +Europa, perseguono obiettivi politici autonomamente stabiliti.

1.2 - I Gruppi territoriali assumono una denominazione che può comprendere anche, ma non solo, il nome proprio del luogo geografico di riferimento. I Gruppi territoriali esteri, su richiesta, possono assumere una denominazione che indichi la nazione di riferimento, finché non insistano sulla stessa nazione estera altri Gruppi territoriali con denominazione a livello di città o regione/stato.

1.3 - I Gruppi possono usare il simbolo e la denominazione di +Europa in attuazione delle finalità statutarie, delle linee programmatiche e delle deliberazioni di +Europa. Nell'utilizzo del simbolo, va aggiunto alla grafica il nome del Gruppo. In qualsiasi documento, testo, proposta del gruppo in cui sia citato il Partito, il nome +Europa va accompagnato dal nome del Gruppo.

1.4 - Possono associarsi ai Gruppi territoriali o tematici di +Europa solo gli iscritti individuali a +Europa. L'iscrizione al Gruppo è gratuita e ha la durata di un anno solare; si può essere associati a un solo Gruppo territoriale e il Coordinatore del gruppo dovrà condividere l'elenco aggiornato degli associati con la Segreteria nazionale. Ogni associato a un gruppo territoriale può essere associato anche a un gruppo tematico. L'iscrizione al Gruppo comporta l'adesione al progetto politico di +Europa e l'impegno a partecipare alla vita associativa del Gruppo, collaborando alla realizzazione delle finalità di +Europa secondo le proprie capacità e le proprie disponibilità.

1.5 - I gruppi territoriali, con il coinvolgimento, se insediato, del Coordinamento regionale (o del Coordinamento estero nel caso dei gruppi esteri), possono formulare proposte alla Direzione Nazionale del partito, ai fini dell'eventuale partecipazione a competizioni elettorali locali e per le elezioni dei Comitati degli Italiani all'estero. I rappresentanti dei gruppi territoriali non partecipano a tavoli o iniziative politiche in vista di elezioni amministrative senza prima averne informato la Segreteria nazionale e i Coordinamenti regionali laddove insediati.

1.6 - In caso di mancato rispetto dei principi dello Statuto di +Europa e delle determinazioni assunte dagli organi nazionali del partito, la Segreteria nazionale può revocare il riconoscimento del Gruppo o nominare un commissario per un tempo massimo di sei mesi, motivandone le ragioni per iscritto. Contro la decisione può essere

fatto ricorso, entro 15 giorni dall'adozione, alla Direzione nazionale di +Europa, che decide nella prima riunione utile.

## **Art. 2 - Costituzione dei Gruppi territoriali**

2.1 - Possono proporre la Costituzione di un Gruppo territoriale di +Europa:

- Dieci iscritti individuali a +Europa nelle Città Metropolitane, nei Comuni Capoluogo di Regione, nei Comuni Capoluogo di Provincia, nei Comuni sopra i 15.000 abitanti
- Cinque iscritti individuali a +Europa nei Comuni sotto i 15.000 abitanti.

La Segreteria nazionale, al fine di favorire una distribuzione territoriale coerente e non eccessivamente polverizzata dei gruppi di +Europa, userà particolare attenzione a non incentivare la nascita di nuovi Gruppi in comuni al di sotto dei 15.000 abitanti in territori provinciali in cui già preesistano uno o più gruppi di +Europa.

2.2 - La Segreteria nazionale, sentiti i Coordinamenti Regionali là dove costituiti, può autorizzare la formazione di un nuovo gruppo di +Europa nello stesso Comune in presenza del seguente rapporto tra residenti e iscritti a +Europa (secondo il domicilio dichiarato all'atto dell'iscrizione).

- Almeno 1/1000 nei comuni fino a fino a 100.000 abitanti.
- Almeno 100 iscritti più un numero pari al rapporto di 1/5000 nei comuni tra 100.000 e un milione di abitanti.
- Almeno 300 iscritti a +Europa nei comuni oltre il milione di abitanti.

La Segreteria nazionale può derogare, in casi eccezionali, a questo criterio.

2.3 - Nei Paesi diversi dall'Italia, per la costituzione di un Gruppo è richiesta la partecipazione di almeno cinque iscritti individuali a +Europa.

2.4 - La Segreteria Nazionale, ogni qual volta giunga la richiesta di costituzione di un Gruppo territoriale secondo i criteri esposti negli art. 2.1 e 2.2 del presente regolamento convoca entro trenta giorni un'assemblea di tutti gli iscritti al partito di quel territorio, dandone notizia a tutti i contatti in indirizzo, e ne segue i lavori.

2.5 - Al termine dei lavori di insediamento del Gruppo, che si conclude con l'elezione degli organi da parte dall'Assemblea degli associati, la Segreteria Nazionale procederà al riconoscimento del gruppo.

2.6 - Ogni anno, all'inizio del nuovo tesseramento, sarà individuato un periodo di tempo pari a 60 giorni (salvo diversa deliberazione della Direzione Nazionale) per permettere a vecchi gruppi ufficialmente riconosciuti di richiedere la convocazione dell'assemblea degli iscritti secondo i criteri previsti dall'art. 2.4.

### **Art. 3 - Costituzione dei Gruppi tematici**

Per la costituzione dei Gruppi tematici valgono le stesse regole formulate nei precedenti art. 2.1 (relativamente ai Gruppi territoriali nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti), 2.4, 2.5 e 2.6. I gruppi tematici non partecipano ai Coordinamenti regionali di +Europa.

### **Art. 4 - Finanziamento dei Gruppi**

4.1 - I gruppi territoriali o tematici possono autofinanziarsi attraverso una cassa fisica. A tal fine possono prevedere a carico dei propri aderenti una quota di iscrizione non inferiore ai 10 euro e non superiore ai 50 euro. La misura della quota è stabilita dall'Assemblea del gruppo. I fondi così raccolti vengono amministrati dal Coordinatore del gruppo oppure, ove nominato, dal Tesoriere del Gruppo che si impegna formalmente a gestirli secondo principi di correttezza e trasparenza e a fornire rendicontazione semestrale al Tesoriere nazionale.

4.2 – Il partito, con i tempi e secondo i criteri di destinazione indicati dal Tesoriere, estina una quota del 10% delle proprie risorse al finanziamento di attività dei gruppi previamente concordate con il Tesoriere.

### **Art. 5 - Organi dei Gruppi**

Tutte le cariche del Gruppo di +Europa durano in carica due anni, purché il Gruppo mantenga il numero minimo di associati richiesti per la sua regolare costituzione, e sono rieleggibili.

Sono organi del gruppo:

- L'Assemblea
- Il Coordinatore
- Il Presidente dell'Assemblea (facoltativo nei gruppi con più di 15 associati)
- Il Consiglio Direttivo (nei gruppi con almeno 15 associati)

#### 5.1 - L'Assemblea

5.1.1 - L'assemblea individua le linee programmatiche delle attività del gruppo, in conformità con il presente regolamento e con lo Statuto di +Europa; elegge il Coordinatore ed eventualmente il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Assemblea.

5.1.2 - L'Assemblea è convocata dal Coordinatore o, se presente, dal Presidente dell'Assemblea. In caso di impedimento è convocata dall'associato anziano. L'avviso di convocazione è inoltrato agli associati e, per conoscenza, alla Segreteria Nazionale di +Europa con almeno otto giorni di preavviso e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti oggetto di delibera da parte dell'Assemblea.

5.1.3 - Il Coordinatore (o il Presidente dell'Assemblea) è tenuto a convocare l'Assemblea almeno una volta ogni anno e comunque su richiesta scritta di almeno 1/5 degli associati.

In quest'ultimo caso la richiesta di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Coordinatore il quale provvede in modo che l'Assemblea abbia luogo entro 20 giorni.

5.1.4 - La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Coordinatore o dal Presidente dell'Assemblea, salvo diversa delibera dell'Assemblea stessa.

5.1.5 - Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati. Le delibere dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.

5.1.6 - L'assemblea può riunirsi in sessione straordinaria per far decadere il Coordinatore, per gravi violazioni dello Statuto di +Europa e del presente regolamento, attraverso una mozione di sfiducia motivata presentata da almeno un terzo degli associati. La mozione di sfiducia motivata va inserita nella richiesta di convocazione straordinaria dell'assemblea. Se la mozione di sfiducia è approvata l'assemblea, nella medesima riunione, vota sull'elezione di un nuovo Coordinatore, secondo le modalità e le procedure ordinarie.

5.1.7 - L'Assemblea può deliberare lo scioglimento del Gruppo con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto al momento dell'Assemblea. L'eventuale scioglimento deve essere espressamente indicato nell'ordine dei lavori inviato al momento della convocazione.

## 5.2 - Coordinatore

5.2.1 - Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea; è membro di diritto del Consiglio Direttivo, se costituito, di cui convoca e presiede le riunioni; se non è stato eletto il Presidente dell'Assemblea, il Coordinatore convoca l'Assemblea e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell'Assemblea stessa.

5.2.2 - Concorre (insieme al Consiglio Direttivo se costituito) ad organizzare le attività del Gruppo secondo i criteri fissati dall'Assemblea e a dare attuazione alle delibere dell'Assemblea.

5.2.3 - Il Coordinatore dura in carica due anni e può essere rieletto.

5.2.4 - Può nominare il responsabile della comunicazione e del web, incaricato di assicurare il coordinamento con +Europa sulla comunicazione e sulla gestione dei social network, coerentemente con l'art. 6 del presente regolamento.

5.2.5 - Amministra la cassa del gruppo, conformemente con l'art. 4 del presente regolamento.

5.2.6 - Il Coordinatore o una persona da lui delegata tiene aggiornato l'elenco degli associati al Gruppo e si impegna a trattarne i dati in conformità con le norme vigenti e le indicazioni del DPO di +Europa.

5.2.7 - In caso di dimissioni o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Presidente, se previsto, oppure dall'associato anziano, il quale provvede entro 20 giorni alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Coordinatore.

## 5.3 - Consiglio Direttivo (nei gruppi con almeno 15 associati)

5.3.1 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Coordinatore del gruppo e da altri membri eletti dall'Assemblea; è composto da un minimo di 3 e da un massimo di 5 membri, compreso il Coordinatore. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea.

5.3.2 - Ogni membro del Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può essere rieletto.

5.3.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Coordinatore o, in caso di impedimento, del membro più anziano.

5.3.4 - Il Consiglio Direttivo realizza le attività del Gruppo e ne gestisce l'ordinaria amministrazione. Concorre (insieme al Coordinatore) ad organizzare le attività del gruppo secondo i criteri fissati dall'Assemblea, a dare attuazione alle delibere dell'Assemblea e alle iniziative politiche di +Europa.

5.3.5 - Nei gruppi con meno di 15 associati, i compiti del Consiglio Direttivo sono svolti dal Coordinatore.

5.4 - Presidente dell'Assemblea (Può essere previsto soltanto nei gruppi con almeno 15 associati).

5.4.1 - Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea.

5.4.2 - Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell'Assemblea stessa.

5.4.3 - In caso di dimissioni o di impedimento, nei gruppi con meno di 15 associati e nei gruppi con più di 15 associati la cui Assemblea abbia deciso in tal senso, le sue funzioni sono esercitate dal Coordinatore.

5.5 – Tesoriere (facoltativo).

5.5.1 – L'assemblea decide se nominare o meno un Tesoriere. In caso di mancata previsione di tale figura le sue funzioni sono svolte dal Coordinatore del Gruppo.

5.5.2 – Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia dei contributi raccolti dal gruppo nonché della loro gestione e rendicontazione assicurandone l'ordinata amministrazione.

## **Art. 6 - Comunicazione social**

Se il gruppo si doterà di un sito web o una pagina social, l'accesso come amministratore dovrà essere garantito al responsabile nazionale per la comunicazione o alla persona indicata dalla Segreteria nazionale a questo scopo, a garanzia della coerenza con la comunicazione di +Europa.

## **Art. 7 - Norma transitoria**

Il presente regolamento entrerà in vigore il con il nuovo tesseramento a partire dal 01/01/2022.